



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Rosario, 85 - 92011 Cattolica Eraclea (AG)
C.F. 80003990845 - P.IVA 01787060845

TEL 0922 846911 - FAX 0922 840312
protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORDINANZA N. 9

DEL 04-06-2019 PROT. N. 3584

Oggetto: divieto accensione fuochi in agricoltura 2019.

IL SINDACO

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L.R. n. 16 del 6/4/1996;

VISTA la Legge 225 del 24/2/1992;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/8/1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 del Codice Penale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297 del 4/6/2008;

CONSIDERATO che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

RICHIAMATE tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale

AVVERTE

che su tutto il territorio del Comune nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre c.a., oltre la distanza di metri 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale di Ribera e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano e delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area interessata dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetrale lungo i solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme;

- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, agrumeti, vigneti, mandorleti, pescheti, orti etc., sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00 e solo esclusivamente se la zona circostante è stata arata per un raggio di almeno metri 10.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

ORDINA E VIETA

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre c.a., salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanza sindacale, da correlarsi con l'evoluzione della situazione meteorologica, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi, ricadenti nel territorio comunale:
 - a. di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
 - b. di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliosi;
 - c. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie etc ;
 - d. bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - e. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - f. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
2. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade, ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i loro fondi, almeno per una fascia di terreno di 10 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 10 dalla scarpata e/o banchina.
3. Al fine di evitare propagazione di incendi tutti i proprietari conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati e impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

AVVERTE

1. Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate penalmente come previsto dal vigente Codice Penale.
2. Le violazioni alle disposizioni presenti saranno punite, altresì, con la sanzione amministrativa

pecuniaria variabile da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della L.R. n .16 del 06/04/1996

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale.

Gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente ordinanza che verrà trasmessa a S.E. il Prefetto di Agrigento ed a tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241, nei termini e nei modi di cui all'art.21 della legge 06.12.1971 n. 1034.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Sede Municipale, li 04/04/2019



IL SINDACO
Arch. Santo Borsellino

STO *M. Borsellino*